

DETRAZIONI FISCALI SU CAMINETTI E STUFE		
Periodo in cui sono sostenute le spese	Opere finalizzate al risparmio energetico generico (vedi Note) oppure negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di ristrutturazione	Opere finalizzate al risparmio energetico qualificato
Fino al 25/06/2012	Detrazione irpef del 36% con limite di spesa di 48.000 per unità immobiliare	Detrazione irpef o ires del 55%
Dal 26/06/2012 al 31/12/2012	Detrazione irpef del 50% con limite di spesa di 96.000 per unità immobiliare	
Dal 01/01/2013 al 30/06/2013		Detrazione irpef o ires del 55% (confermato in sede di conversione di legge)
Dal 01/07/2013	Detrazione irpef del 36% con limite di spesa di 48.000 per unità immobiliare	Stop all'agevolazione (resta quella del 36%)

Note :

- a) con l' Art. 11 del D.L 22/06/2012 n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese» pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2012, **è stata ripristinata la condizione per l'utilizzo dell'agevolazione sui caminetti e stufe come applicata fino al 31/12/2011; tale condizione si applica anche per il periodo dal 01/01/2012 al 25/06/2012; il decreto legge nr 83/2012 dovrà essere convertito in legge.**
- b) Per ottenere l'agevolazione vanno rispettati alcuni adempimenti come sotto individuati. Per la documentazione a supporto, *per il momento*, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24/02/1998, salvo ulteriori precisazioni o determinazioni.
- c) Il riferimento legislativo attuale è l' art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917.
- d) Altri riferimenti legislativi : Legge 27/12/1997 n. 449 art. 1 (istitutiva della detrazione 36%) ed il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 4 comma 1 (istitutivo dell'art 16 bis).